



COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO REGISTRO GENERALE N. 21 DEL 26.10.2020

Prot. n 6439 del 26.10.2020

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA DI QUARANTENA

IL SINDACO

Quale Autorità Sanitaria Locale

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

VISTE, le Ordinanze adottate, ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art.50 del TUOEL, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

ATTESO

- che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, su proposta del servizio di igiene pubblica territorialmente competente, è tenuto ad emettere ordinanze per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva fino alla comunicazione della guarigione;
- che in data odierna è stata acquisita al prot. n. 6433 comunicazione comunicato da parte dell'ASL Salerno - UOSD PC 66 67 68 , a mezzo pec, che [REDACTED] è risultato positivo al Covid-19;
- che in conseguenza di quanto sopra riferito, l' ASL Salerno - UOSD PC 66 67 68 ha prolungato la quarantena del nucleo familiare , già sottoposto alla stessa con ordinanza n. 19 del 10.10.2020 , fino al 31.10.2020 ;

TENUTO CONTO che a seguito di accertamenti effettuati non risulta che il predetto ha avuto contatti diretti con altri cittadini residenti nel Comune di Calvanico e, per l'effetto, l'ASL Salerno - UOPC DS 66- 67 – 68 non ha proposto l'adozione di apposita ordinanza di applicazione dell'isolamento domiciliare obbligatorio per altri cittadini ;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, di estendere l'ordinanza di applicazione dell'isolamento domiciliare obbligatorio ai componenti del suo nucleo familiare:

DATO ATTO che i dati anagrafici dei destinatari della presente ordinanza sono contenuti nell'allegato, non parte integrante, al presente provvedimento;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art.50, comma 5, del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."

ORDINA

A **██████████** nato a **██████████** e residente a **██████████** **di sottoporsi alla misura della quarantena, presso il proprio domicilio e, per l'effetto, di non lasciare in continuazione dal giorno 07/10/2020 e fino al 31/10/2020 prolungando la quarantena disposta con ordinanza n. 19/2020 e comunque fino a due successivi tamponi negativi, l'attuale domicilio e a non avere contatti con altre persone;**

Ai **██████████**, componenti del nucleo familiare di **██████████** :

- **di sottoporsi, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria residenza e, per l'effetto, di non lasciare l'attuale domicilio e a non avere contatti con altre persone se non all'esito negativo di due successivi tamponi.**

Le medesime persone devono seguire in maniera puntuale, le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il Coronavirus (COVID -19), nonché ogni disposizione in merito impartita dal Ministero della Salute e dagli altri Organi Istituzionali preposti.

Si dispone che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Contestualmente

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

- Al **██████████** e ai componenti del proprio nucleo familiare domiciliati a **██████████**, di cui all'allegato elenco, per cui è disposto l'isolamento domiciliare obbligatorio;
- All' ASL Dipartimento di Prevenzione di Salerno;
- All' ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 66 67 68;
- alla Prefettura U.T.G. di Salerno;
- alla Questura di Salerno;
- alla Regione Campania – Centro Regionale di protezione civile;
- al Comando Carabinieri di Fisciano;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Mercato san Severino
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- Alla Polizia Locale.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata
- per effetto di quanto previsto dall'art.4 del D.L. 25.03.2020, n.19, entrato in vigore il 26/03/2020 "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, è sostituito dalle sanzioni amministrative previste dal citato art.4 del D.L.25.03.2020, n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 26.10.2020

IL SINDACO
Dr. Francesco Francesco

*Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.